

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 18 aprile 2018

tra

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (di seguito la "Banca")

E

le rappresentanze sindacali aziendali FISAC/CGIL, FIRST/CISL, FABI (di seguito le RSA)

premessi che;

A. In data 14 marzo 2018 la Banca ha comunicato l'avvio di una procedura ex artt. 17 e 20 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendente dalle aziende di credito finanziarie e strumentali, il cui contenuto viene trascritto integralmente al punto B.

B. **1 MOTIVI CHE DETERMINANO LA RIORGANIZZAZIONE**

Un sempre più marcato e rapido processo d'innovazione tecnologica e di progressiva sostituzione di attività umane mediante automazione, nonché l'implementazione delle più recenti novità regolamentari, ivi compresa la Direttiva 2014/65/UE (c.d. «MIFID II») - in vigore dal 3 gennaio 2018 e volta a promuovere lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari, che riduca i costi di transazione e che incrementi la trasparenza a tutela degli investitori, con correlativa riduzione della redditività per gli operatori del settore - in un contesto economico di riferimento caratterizzato da una sempre maggiore competizione sia da parte dei soggetti bancari tradizionali che ad opera di *players* dei mercati digitali e del *fintech*, impongono - in coerenza con le strategie elaborate da ALLIANZ BANK nel proprio piano industriale 2018 - 2020 (il «Piano Strategico») ed al fine di mantenere un equilibrio economico e finanziario nonché una adeguata stabilità e redditività per ALLIANZ BANK anche in un orizzonte di medio-lungo periodo - una riorganizzazione degli assetti operativi, anche in termini di riduzione dei costi fissi, mediante l'attuazione di un processo di efficientamento, razionalizzazione e riorganizzazione la cui implementazione, comporterà, tra il resto, alcune ricadute e conseguenze sugli attuali livelli occupazionali e professionali, come di seguito descritto.

**2 IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE E LE RICADUTE OCCUPAZIONALI**

L'implementazione del citato Piano Strategico e dei conseguenti programmi di efficientamento e riorganizzazione, nonché il perseguimento dei succitati obiettivi di sostenibilità economica e finanziaria nel medio-lungo periodo, avranno un impatto trasversale - con conseguenti ricadute anche occupazionali - sulle funzioni aziendali della Sede Direzionale, che debbono essere ridimensionate.

Allo stato sono espressamente escluse dal perimetro oggetto di riorganizzazione le Filiali.

In dettaglio, in considerazione delle circostanze sopra descritte e dell'attuale fase iniziale d'implementazione del progetto e la prospettata riorganizzazione, in termini di riduzione del personale riguarderà, con riferimento all'anno 2018, complessivamente n. 22 dipendenti *full time equivalent* con qualifica non dirigenziale, strutturalmente in esubero. Tale numero non include i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i quali cesseranno alle naturali scadenze;

Nel corso della presente procedura, ALLIANZ BANK è disponibile a fornire - ove del caso e coerentemente con le norme collettive applicabili - ulteriori eventuali informazioni e chiarimenti che venissero richiesti in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori coinvolti ed alla collocazione aziendale del personale eccedente.

**3 POSSIBILI MISURE IDONEE A GESTIRE LE RICADUTE OCCUPAZIONALI**

La necessità di procedere ad una riduzione del personale per i motivi e nei termini sopra descritti - da intendersi qui integralmente richiamati - ha carattere strutturale e non contingente.

ALLIANZ BANK non ritiene, pertanto, percorribili soluzioni organizzative che possano evitare la situazione di eccedenza descritta al punto 3. che precede.

Ciò tenuto anche conto che le definitive modifiche organizzative legate all'attuazione del Piano Industriale e delle attività di riorganizzazione ed efficientamento non consentono di adottare strumenti di flessibilità a carattere provvisorio o parziale, considerati inadeguati a fronteggiare l'eccedenza occupazionale sopra descritta, che ha caratteri di structuralità.

Fermo ciò, ALLIANZ BANK, in un contesto di proficue relazioni sindacali, intende valutare con le Rappresentanze e le Organizzazioni Sindacali eventuali possibili misure, previste dalla normativa legale e contrattuale di riferimento, idonee a gestire le ricadute occupazionali sopra indicate e, ove possibile, atte ad evitare il ricorso all'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, anche mediante l'attivazione di un «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno

dell'occupazione e del reddito del personale del credito», ai sensi di legge e di contratto e l'incentivazione all'esodo per coloro già in possesso dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico."

ai fini di quanto sopra rappresentato le Parti medesime, dopo essersi date atto di aver esperito e soddisfatto le condizioni preliminari previste dalle disposizioni di legge e di contratto, hanno stabilito principi e criteri atti a regolare in via generale modalità e condizioni per il ricorso al citato Fondo di Solidarietà.

In considerazione di tutto quanto sopra premesso le Parti hanno convenuto che:

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui al D.M. 158 del 2000 e al D.M. 226 del 2006 avverrà su base volontaria secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente verbale di accordo e potrà interessare in ragione di quanto al punto B delle premesse ed in base alle evidenze anagrafiche disponibili alla data di sottoscrizione, un numero massimo di 22 lavoratori, con le modalità e le tempistiche fissate nei punti che seguono;
3. le prestazioni straordinarie di cui al punto precedente riguarderanno – previa risoluzione consensuale del rapporto di lavoro mediante dimissioni irrevocabili con rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva – il personale di Allianz Bank Financial Advisors destinatario del vigente CCNL per i Quadri Direttivi ed il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1° alla 3° che maturerà i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell' Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (con "finestra" entro e non oltre il 31 dicembre 2022);
4. le richieste di adesioni volontarie alle prestazioni del Fondo di Solidarietà dovranno essere manifestate compilando l'apposito modulo (allegato al presente accordo) da far pervenire all'Unità Organizzativa Amministrazione e Gestione del Personale, Risorse Umane - Allianz Bank Financial Advisors a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e non oltre il 31 maggio 2018 ; la cessazione del rapporto di lavoro avverrà alla data del 30 giugno 2018.
5. Le richieste di adesione volontaria alle prestazioni del Fondo di Solidarietà saranno accolte nella misura massima di 22, nel caso di eccesso di richieste, le stesse verranno accolte utilizzando il criterio di minor permanenza nel Fondo stesso e, in via subalterna, di data di presentazione della richiesta. La Banca, in ragione di quanto previsto al punto B delle premesse, si riserva di accettare le richieste di adesioni al Fondo di Solidarietà.
6. in occasione dell'effettiva cessazione dal servizio, seguente all'inoltro di dimissioni irrevocabili finalizzate all'adesione al Fondo Esuberi nei termini sopra indicati, ai dipendenti interessati sarà riconosciuto un importo "una tantum" a titolo di incentivazione all'esodo pari al 5% della retribuzione mensile (come individuata al punto 13), per ogni mese effettivo di permanenza (o frazione di esso) al Fondo Esuberi;
7. ai soggetti che hanno maturato e che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell' Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2018 ed il 31 dicembre 2018, verrà riconosciuto, in caso di adesione al presente accordo, un incentivo all'esodo pari a 6 mensilità lorde incrementate di una percentuale pari al 33%. Tali richieste verranno evase in via prioritaria rispetto alle richieste di adesione volontaria alle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
8. ai medesimi soggetti di cui al punto 3. che precede, Allianz Bank Financial Advisors consentirà il mantenimento – a partire dal giorno successivo a quello di effettiva cessazione dal servizio contestuale all'accesso al Fondo Esuberi - della polizza sanitaria aziendale prevista dal vigente CIA, eventualmente già in essere, per tutta la durata di permanenza al Fondo Esuberi;
9. sempre ai soggetti come individuati al punto 3. Allianz Bank Financial Advisors consentirà il mantenimento – a partire dal giorno successivo a quello di effettiva cessazione dal servizio contestuale all'accesso al Fondo Esuberi – delle convenzioni di conto corrente, ivi compresi i finanziamenti in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro, come disciplinate dal vigente Contratto Integrativo Aziendale e le agevolazioni relative alle polizze danni già in essere per tutta la durata di permanenza al Fondo Esuberi; per coloro che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell' Assicurazione Generale Obbligatoria resta valido quanto concordato nel Contratto Integrativo Aziendale del 21 dicembre 2006.
10. A tutto il personale interessato come individuato al comma 3 in sostituzione dell'eventuale premio di produzione aziendale di competenza dell'esercizio 2017, in aggiunta a quanto previsto al punto 6, sarà riconosciuto, un importo lordo la cui misura verrà determinata sulla base delle regole per la determinazione dell'importo relativo al premio variabile di produzione aziendale.
11. A tutti i soggetti aderenti al presente accordo che matureranno nel corso del 2018 un'anzianità aziendale che dia diritto al riconoscimento di un premio così come disciplinato dal vigente contratto integrativo aziendale, verrà riconosciuto l'importo corrispondente sotto forma di una tantum In aggiunta alle competenze di fine rapporto maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro
12. A tutti i soggetti di cui al punto 3 verrà riconosciuto, in aggiunta a quanto previsto al punto 6, un importo lordo pari a mille euro per ciascun figlio di età inferiore ai 21 anni.




13. ai fini dell'applicazione del presente accordo una mensilità retributiva è da intendersi pari ad un dodicesimo della retribuzione annua lorda fissa (retribuzione annua lorda con esclusione di ogni altro elemento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo meramente esemplificativo "bonus" e/o incentivazioni legati al raggiungimento di specifici obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario e quanto altro di analoga natura) quale risulta al mese di dicembre 2017 proporzionata all'effettivo orario di lavoro in caso di prestazione a part-time;
14. eventuali posizioni professionali che si dovessero rendere disponibili in connessione all'uscita dei lavoratori che aderiranno al Fondo Euberi verranno ricoperte, qualora ne sussistano i presupposti organizzativi e professionali, utilizzando lo strumento della mobilità supportato da adeguati percorsi formativi;
15. Fermo restando quanto sopra, in caso di variazioni normative e/o legislative successive alla data di stipula del presente accordo che pregiudichino il diritto alla percezione del trattamento previdenziale pubblico dei lavoratori che abbiamo già avuto accesso al fondo di solidarietà, le Parti si incontreranno per concordare le opportune misure, anche correttive o modificative rispetto a quanto concordato nel presente accordo.

Le Parti sottoscritte concordano che l'effettiva operatività ed efficacia di quanto previsto ai punti da 3,4,6,7,11,12 sarà subordinata alla sottoscrizione con ciascun dipendente interessato di un apposito e specifico verbale di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ovvero alla Commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro costituita ai sensi dell'articolo 11 del C.C.N.L. 31 marzo 2015 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali - dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> - dipendenti dalle Aziende di credito, finanziarie e strumentali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito le procedure di cui agli articoli 17 e 20 del vigente CCNL.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 giugno 2018 per una valutazione congiunta degli effetti derivanti dall'applicazione del presente accordo

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  


  
\_\_\_\_\_  
FISAC-CGIL  
  
\_\_\_\_\_  
FIRST - CISL  
  
\_\_\_\_\_  
FABI

Modulo di Richiesta di adesione al Fondo Esuberi – Accordo sindacale 18 aprile 2018

**RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

cid \_\_\_\_\_ dipendente di Allianz Bank Financial Advisors S.p.a.

In attuazione di quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e le OO.SS in data 18 aprile 2018 con il quale le Parti si sono date atto di aver concluso ad ogni conseguente effetto le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà dai D.M. n. 158 del 2000 e D.M. 226 del 2006

**DICHIARA**

sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dal sopra citato accordo aziendale nonché delle disposizioni di cui al D.M. 28.4.2000 n. 158 e successivo D.M. 226 del 2006 relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito,

**CHIEDE**

di poter accedere al Fondo di Solidarietà secondo le modalità previste dal citato Accordo e, nel caso in cui la richiesta venisse accettata da Allianz Bank Financial Advisors,

**FORMULA**

proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a far data dalla fine della giornata lavorativa del 30 giugno 2018 cessando di far parte degli organici della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le compete alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia in ogni caso, come richiesto dall'art. 10, comma 14, del D.M. 28.4.2000 n. 158, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione,

**CHIEDE**

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili
- l'erogazione in unica soluzione.

**CHIEDE INOLTRE**

Che la somma di cui ai punti 6, 10, 12 spettante a fronte della risoluzione consensuale del rapporto verrà riconosciuto come:

- contributo al Fondo di Previdenza di appartenenza
- incentivo all'esodo

Unitamente al presente modulo allega il modello ECOCERT.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Spettabile

Allianz Bank Financial Advisors

Direzione Risorse

c.a. Stefano Rossetti

Milano, 18 aprile 2018

In riferimento all'accordo del 18 aprile 2018 relativo alla procedura ex art. 17 e art. 20 del CCNL, le O.O.S.S. chiedono all'azienda di verificare la possibilità di rendere disponibile una copertura rimborso spese sanitarie sottoscrivibile dal personale che andrà in quiescenza dal 30 giugno 2018, alle migliori condizioni, con premio interamente a carico del sottoscrittore.

Le O.O.S.S. auspicano, in occasione dell'incontro di verifica previsto per il 15 giugno p.v. che l'azienda possa presentare un documento in relazione a quanto sopra.

FABI \_ FIRST CISL \_ FISAC CGIL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Rinaldi". The signature is written in a cursive, flowing style.